

AVV. MARIA RITA FIORELLI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA XX SETTEMBRE 76 - 06121 PERUGIA
TEL. 0755716078 – 0755729825 – FAX 0755717936
PEO mr.fiorelli@avvocatiecommercialisti.net
PEC mariarita.fiorelli@avvocatiperugiapec.it

AVV. FABIO BUCHICCHIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA XX SETTEMBRE 76 - 06121 PERUGIA
TEL. 0755716078 – 0755729825 – FAX 0755717936
PEO f.buchicchio@avvocatiecommercialisti.net
PEC fabio.buchicchio@avvocatiperugiapec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

(R.G.N. 11856/2022)

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

PER la **DOTT.SSA SDRINGOLA CRISTINA** (C.F. OMISSIS),
nata a Foligno il 25.4.1973 ed ivi residente, in via Budino 22, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Maria Rita Fiorelli (C.F. OMISSIS - fax n. 0755717936) e Fabio Buchicchio (C.F. OMISSIS - fax n. 0755717936), con elezione di domicilio fisico presso di loro in Perugia, via XX Settembre 76, e domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi legali: **mariarita.fiorelli@avvocatiperugiapec.it** - **fabio.buchicchio@avvocatiperugiapec.it**, per procura in calce all'atto di costituzione a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presso il TAR Lazio,

CONTRO il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, P.E.C. **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**,

E CONTRO l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA** (C.F. 94094990549), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, P.E.C. **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**,

E CONTRO la **COMMISSIONE NAZIONALE**, istituita ai sensi dell'art. 7 D.M. 9.11.2021 n. 326, in persona del Presidente e Legale Rapp.te pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, P.E.C. **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**,

NEI CONFRONTI di **VALENTINA ANTONELLI** (Cod. Fisc. OMISSIS), nata a Foligno il 2.5.1991, residente in Foligno, via Fornaci Hoffmann 10,

E NEI CONFRONTI di **STRUJIC MARIJA** (Cod. Fisc. OMISSIS),

nata in Croazia il 9.9.1984, residente in (06135), Perugia, Via R. Grieco, 56

PER L'ANNULLAMENTO – previa sospensiva e/o adozione delle idonee misure cautelari - della graduatoria di merito, approvata con Decreto del Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria n. 461 del 19.07.2022, della procedura concorsuale ordinaria relativa ai posti comuni, per la classe di concorso AB25 (Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di I grado - Inglese) relativa alla Regione Umbria, pubblicata nell' *“Albo Concorso Ordinario Docenti 2020 Concorso Secondaria”* dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria in data 19.7.2022, nonché dello stesso D.D. 461 del 19.07.2022 e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ancorché non conosciuto.

F A T T O

1.- Con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica la Dott.ssa Sdringola Cristina ha impugnato l'esito della prova scritta del *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, indetto dal Ministero dell'Istruzione con Decreto Dipartimentale 21.4.2020 n. 499, come modificato ed integrato dal Decreto Dipartimentale 5.1.2022 n. 23 *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo*

grado» ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106'' - sostenuta dalla ricorrente per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese) per la Regione Umbria - nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante e della conseguente non ammissione alla prova orale;

- l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso ordinario, indetto con il D.D. n. 499/2020 come modificato ed integrato dal D.D. n. 23/2022, per la classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese) per la Regione Umbria, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria in data 15.6.2022, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente e dell'Avviso di pubblicazione del calendario di convocazione prova orale del Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria, prot. n. 8046 del 15.6.2022, sempre nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

- il punteggio numerico, pari a 68, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti (nn. 31 e 40), sottoposti alla stessa ricorrente, erronei e/o fuorvianti e, comunque, illegittimi;

- l'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Istruzione 9.11.2021 n. 326, per la prova scritta della classe di concorso AB25 – Lingua Inglese nella scuola secondaria di I grado, come predisposto dalla Commissione nazionale di cui allo stesso art. 7 del D.M. n. 326/2021, nella parte in cui include i quesiti corrispondenti ai nn. 31 e 40, sottoposti alla ricorrente;

- la batteria di quesiti sottoposti alla ricorrente per la prova scritta, per la classe di concorso AB25 – Lingua Inglese nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Umbria, nella parte in cui include le domande nn. 31 e 40, ovvero in subordine, per l'annullamento delle domande di cui ai nn. 31 e 40, con conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di pun-

teggio ai fini dell'ammissione alla prova orale;

- il correttore e il foglio risposte e dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare al candidato in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito relativo al testo letterario di James Joyce su Gente di Dublino, Eveline e al quesito sull'organizzazione del sistema politico di un paese, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti e, in ogni caso, illegittimi;
- ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta ed il verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale ed è stata esclusa la ricorrente dalla successiva fase concorsuale;
- il Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB25, nella parte in cui dovesse ritenersi comprendere anche i testi letterari;
- nonché, il silenzio-rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela degli atti e provvedimenti di esclusione dell'istante alla successiva fase concorsuale, inviata al Ministero dell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria il 6.7.2022
- ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, del decreto del D.D. n. 499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal D.D. n.23 del 5.01.2022, nonché ogni altro atto comunque pregiudizievole per la ricorrente.

Il ricorso è stato poi proposto:

per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti nn. 31 e 40, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell'ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate, con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista

per l'ammissione alla prova orale

e, per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti nn. 31 e 40, adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l'annullamento delle domande dianzi ricordate con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

2.- Con atto *ex art.* 10, comma 1, primo periodo, del DPR 1199/1971, sottoscritto dall'Avvocato Generale dello Stato e notificato alla ricorrente nel domicilio eletto presso i difensori il 25 agosto 2022, il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria hanno avanzato richiesta di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, del DPR 1199/1971.

3. – Con atto di costituzione *ex art.* 10, comma 2, del DPR 1199/1971, contenente anche la trascrizione integrale del ricorso straordinario e corredato di una nuova procura in favore dei sottoscritti difensori, datato 14 ottobre 2022 e notificato in forma telematica alle Amministrazione ed in forma cartacea alle dott.se Valentina Antonella e Marija Strujic (quest'ultima quale controinteressato successivo) nella stessa giornata, l'originaria ricorrente in sede straordinaria ha ribadito di voler insistere nel ricorso dinanzi al Tar del Lazio, sede di Roma, ribadendo le conclusioni già rassegnate nel gravame straordinario, ivi compresa la richiesta di sospensiva.

4. – Il predetto atto di costituzione in giudizio è stato poi depositato in forma telematica, unitamente agli allegati, dinanzi allo stesso Tar del Lazio, sede di Roma, il 15 ottobre 2022.

Il ricorso dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma, ha così assunto il numero di R.G. 11856 dell'anno 2022, mentre, ad oggi, il gravame non è stato assegnato ad al-

cuna Sezione e non è stata ancora fissata l'udienza cautelare, pure richiesta in sede giurisdizionale.

Frattanto la procedura concorsuale è giunta al termine e la graduatoria di merito è stata pubblicata nell' *"Albo Concorso Ordinario Docenti 2020 Concorso Secondaria"* dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in data 19.7.2022.

DIRITTO

La suddetta graduatoria è viziata in via derivata dai medesimi vizi che affliggono gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso originario, del quale pertanto si ripropongono qui di seguito testualmente i motivi, ivi compresa la richiesta di sospensiva

1.- VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 9.11.2021 N. 326 – VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO A, AL D. M. 9.11.2021 N. 326 RELATIVO AI PROGRAMMI CONCORSUALI - CLASSE A-25 INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -

VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.D. 5.1.2022 N.23 E DEL "QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA – CLASSI DI CONCORSO AB24 E AB25", PUBBLICATO SUL SITO DEL MIUR IN DATA 8.3.2022 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO - SVIAMENTO.

1.1 E' stato in narrativa ricordato che i quesiti relativi alla prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Istruzione 9.11.2021 n. 326 E' stato anche ricordato come la Commissione nazionale sia incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istru-

zione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova (art. 5, comma 1, D.D. 23/2022).

La Commissione, infine, stabilisce la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

1.2 L'art. 8, recante il titolo “Prove d’esame”, del D.M. 326/2021 afferma: “L’Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:

- a. il programma di esame comune;
- b. il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto”.

Per quanto riguarda la classe di concorso A-25 (ora AB25) - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado inglese – l’Allegato A al D.M. n. 326/2021, appena citato, prevede il seguente programma di esame:

“Il candidato dovrà dimostrare di:

- avere una padronanza della lingua oggetto d’esame ad almeno il livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- conoscere e saper esporre in modo adatto al contesto la cultura e civiltà dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d’esame, con particolare riferimento agli ambiti storico, sociale, letterario, artistico ed economico, nonché alle varietà linguistiche dell’inglese, dai World Englishes, all’English as a Lingua Franca;
- conoscere le teorie più rilevanti relative all’acquisizione di una lingua seconda e/o straniera;
- conoscere gli approcci e le diverse metodologie d’insegnamento linguistico, le tecniche e le attività per il raggiungimento di diversi risultati di apprendimento in relazione ai bisogni dei soggetti che apprendono e ai contesti di apprendimento diversi nella scuola secondaria di primo grado;
- conoscere le diverse tipologie di verifica e di valutazione degli apprendimenti linguistici nonché le implicazioni relative all’autovalutazione degli apprendenti;

- conoscere, utilizzare efficacemente, valutare e integrare nel proprio insegnamento materiali, risorse didattiche e strumenti anche digitali in lingua inglese includendo materiali tratti da varie risorse sia di parlanti nativi sia di parlanti non-nativi;
- conoscere la politica linguistica e le relative iniziative e i programmi, i progetti e i documenti rilevanti dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa (ad es. il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

1.3. Ora, il quesito proposto dalla Commissione nazionale al n. 31 della prova scritta della ricorrente, “Identify the literary work from which the following extract is taken” (pag. 30 - doc. 4), riguarda l’argomento “Testi Letterari”.

In particolare, nel predetto quesito è stato chiesto di individuare il testo letterario da cui è tratto il passo riportato nella stessa domanda.

Si trattava di alcune frasi del racconto “Eveline”, pubblicato nella raccolta “Gente di Dublino” di James Joyce.

Ma la lettura e l’identificazione di un testo letterario non sono previsti nel programma relativo alla classe di concorso AB25, dianzi riportato.

Invero, l’analisi del testo letterario è espressamente prevista per la classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Inglese.

Infatti, nel programma concorsuale previsto dall’Allegato A al D.M. 326/2021 per la Classe A-24 (ora AB24) - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (INGLESE), si afferma che il candidato deve dimostrare - tra l’altro – “di saper leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ai vari generi relativi ad autori della tradizione letteraria dalle origini all’età contemporanea dei paesi in cui si parla la lingua oggetto d’esame”.

1.3.1 Appare, dunque, evidente che la Commissione nazionale, di cui si avvale il Ministero dell’Istruzione ai fini della predisposizione dei quesiti, ha formulato un quesito che non era contemplato nel programma di cui all’Allegato A del

D.M. 326/2021 per la classe di concorso AB25, ma per la classe di concorso AB24.

1.3.2 Appare evidente che il quesito n. 31 sottoposto alla ricorrente (pag. 30 – doc. 4), relativo al testo letterario da cui è tratto il passo riportato nello stesso quesito, appare irrimediabilmente viziato per violazione dell’art. 8 del D. M. 326/2021 e del citato Allegato A, relativo al programma di esame per la classe di concorso AB25.

1.4 Al riguardo, va ulteriormente considerato che, in base a quanto stabilito all’art. 5 del D.D. 23/2022, in data 8.3.2022 sul sito del MIUR, è stato pubblicato il quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta, per le classi di concorso AB24 e AB25 (doc. 8).

In particolare, nel quadro di riferimento appena richiamato, si rammenta che la prova scritta è composta da 50 quesiti, di cui

✓ 45 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, e

✓ 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento (cfr. doc. 8).

I 45 quesiti a risposta multipla si riferiscono al possesso delle conoscenze e delle competenze, relative agli ambiti comuni per le due classi di concorso AB24 e AB25, appresso riportati:

“Lingua inglese livello C1 (lessico, grammatica, funzioni)

Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario)

Teorie dell'acquisizione di una lingua

Approcci, metodologie e tecniche nell'insegnamento delle lingue

Le tecnologie nell'insegnamento delle lingue

Risorse didattiche

Caratteristiche e varietà della lingua inglese

Valutazione e autovalutazione negli apprendimenti linguistici

Portfolio Europeo delle lingue

Risorse didattiche e digitali

Politiche linguistiche (Programmi europei, Commissione europea, Consiglio d'Europa)

Legislazione scolastica afferente alle classi di concorso in oggetto

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (2020)”.

Inoltre, per la classe di concorso AB24 sono previsti i due ambiti aggiuntivi di seguito elencati:

“testi letterari” e

“Inglese per scopi speciali o microlingua”.

1.4.1 Anche dall’esame del quadro di riferimento appena riportato, si evince che l’oggetto della domanda n. 31, riguardante l’analisi di un testo letterario, non è ricompreso nel quadro di riferimento, pubblicato dal MIUR per le classi di concorso AB25 e AB24, ma è chiaramente riconducibile nell’argomento “**Testi letterari**” previsto soltanto per la classe di concorso AB24.

1.4.2 Pertanto, il predetto quesito risulta formulato anche in aperta violazione dell’art. 5 del D.D. 23/2022, nonché del “Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta – Classi di concorso AB24 e AB25”, pubblicato sul sito del MIUR in data 8.3.2022, con riferimento alla parte comune per le due classi di concorso AB25 e AB24.

1.5. In ogni caso la domanda n. 31, oltreché illegittima per violazione di legge risulta erronea e/o fuorviante e/o inefficace ad escludere la candidata dalla successiva concorsuale.

1.5.1 Il rilevato vizio nella formulazione del quesito travolge inevitabilmente tutti gli atti e provvedimenti della procedura concorsuale in epigrafe indicati nella parte in cui includono la predetta domanda attinente al testo letterario Gente di Dublino, Eveline di James Joyce, in relazione alla prova scritta per la classe di concorso AB25, che dovranno perciò essere annullati in parte qua.

1.5.2. Non solo, anche il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha recepito la valutazione della Commissioni giudicatrice all'esito della prova scritta, nonché, per quanto di interesse, la conseguente mancata ammissione alla prova orale per insufficienza del punteggio riportato dalla candidata, dovranno essere annullati.

Come pure l'elenco degli ammessi alla prova orale e la stessa convocazione dei candidati ammessi alla successiva fase concorsuale si appalesano illegittimi e dovranno essere perciò stesso annullati, nella parte in cui non includono il nome della ricorrente.

1.5.3. Pertanto, l'istante che ha fornito la risposta errata al predetto quesito, avendo raggiunto il punteggio di 68 (di soli 2 punti in meno rispetto al punteggio minimo di 70/100), deve essere ammessa alla prova orale, anche con riserva, per illegittimità della domanda 31: "Identify the literary work from which the following extract is taken", ovvero perché lo stesso quesito risulta erroneo e/o fuorviante e/o per inefficacia della stessa domanda n. 31 ad escludere la candidata dalla procedura concorsuale.

Ne discende che, alla luce di quanto precede, le Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, dovranno assegnare 2 punti alla ricorrente per la domanda 31, adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini dell'ammissione della predetta alla prova orale.

1.5.4. In assoluto subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non attribuire il punteggio di 2 punti, la ricorrente dovrà in ogni caso essere ammessa, anche con riserva alla prova orale, in considerazione del fatto che domanda n. 31, per le ragioni dianzi illustrate, deve essere comunque annullata con conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

2.- VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 9.11.2021 N. 326 – VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICA-

ZIONE DELL'ALLEGATO A, AL D. M. 9.11.2021 N. 326 RELATIVO AI PROGRAMMI CONCORSUALI - CLASSE A-25 INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -

VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.D. 5.1.2022 N.23 E DEL "QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA – CLASSI DI CONCORSO AB24 E AB25" PUBBLICATO SUL SITO DEL MIUR IN DATA 8.3.2022 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO, SVIAMENTO – ALTRO PROFILO -

2.1. Il motivo che precede assume, dunque, un carattere dirimente ai fini dell'ammissione della ricorrente alla prova orale, ciò non di meno si consideri anche l'ulteriore questione relativa al quesito proposto dalla Commissione nazionale corrispondente al n. 40 della prova scritta della ricorrente, "Choose the correct option to complete the statement below" (pag. 38 - doc. 4).

2.2 In effetti, il predetto quesito - con cui si chiede di scegliere la corretta opzione per completare l'affermazione: "L'organizzazione del sistema politico di un paese (nazione), è un esempio di..." – attiene ad un argomento di cultura generale che non è ricompreso nel programma di concorso previsto dall'Allegato A al D.M. 326/2020, per la classe di concorso AB25.

Ma lo stesso quesito non è riconducibile neppure al quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta - per le classi di concorso AB24 e AB25 - di cui all'art. 5 del D.D. 23/2022, pubblicato sul sito del MIUR in data 8.3.2022 (cfr. doc. 8).

Infatti, l'ambito indicato nel quadro di riferimento dianzi menzionato – che potrebbe essere richiamato nel caso di specie - attiene alla "Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario), mentre l'oggetto della domanda 40, non è in alcun modo caratterizzato da elementi riconducibili a quella cultura e/o civiltà.

2.3. Pertanto, nella formulazione della domanda 40 è riscontrabile la violazione delle stesse disposizioni di legge indicate al punto 1 che precede e comunque l'esito della prova scritta risulta irrimediabilmente viziato, per la presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante e/o per inefficacia della stessa domanda n. 40 ad escludere la candidata dalla procedura concorsuale.

Anche alla stregua di quanto precede, risulta dunque confermata l'illegittimità di tutti gli atti e provvedimenti in epigrafe indicati, così come illustrato ai punti **1.5.1** e **1.5.2**, che precedono.

2.4 Anche con riferimento alla domanda 40, l'istante che ha fornito la risposta errata al predetto quesito, avendo raggiunto il punteggio di 68 (di soli 2 punti in meno rispetto al punteggio minimo di 70/100), deve essere ammessa alla prova orale, anche con riserva, per illegittimità dello stesso quesito 40 "Choose the correct option to complete the statement below", ovvero perché il quesito risulta erroneo e/o fuorviante e/o per inefficacia della stessa domanda n. 40 ad escludere la candidata dalla procedura concorsuale.

Ne discende che, alla luce di quanto precede, le Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, dovranno assegnare 2 punti alla ricorrente per la domanda 40, adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini dell'ammissione della predetta alla prova orale.

1.5.4. In assoluto subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non attribuire il punteggio di 2 punti, la ricorrente dovrà in ogni caso essere ammessa, anche con riserva alla prova orale, in considerazione del fatto che domanda n. 40, per le ragioni dianzi illustrate, deve essere comunque annullata con conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale.

DEDUZIONI SULLA SOSPENSIVA

Il *fumus boni iuris* che caratterizza anche il presente atto di motivi aggiunti appare evidente alla luce di quanto dedotto.

In relazione alla gravità ed irreparabilità del danno, lo stesso risulta in *re ipsa*,

stante la natura del pregiudizio che deriva alla ricorrente dalla mancata ammissione alla successiva fase concorsuale e dall'avvenuta approvazione della graduatoria di merito.

In particolare, tale approvazione aggrava il pregiudizio patito dalla dott.sa Sdringola atteso che, per effetto della mancata ammissione agli orali, la stessa non è inserita in alcuna graduatoria.

D'altro canto, l'art. 7, comma 1, del D.D. 23/2022 dispone che la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto, mentre il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che "il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".

Appare dunque evidente che i tempi occorrenti per la pronuncia di merito non consentirebbero alla ricorrente né di essere inserita nella graduatoria di merito per i prossimi anni scolastici, né di conseguire l'abilitazione ai fini dell'insegnamento per i prossimi anni scolastici, con gravissime ripercussioni sullo sviluppo professionale della ricorrente.

Sotto tale profilo, e premesso che nell'atto di trasposizione la ricorrente ha chiesto comunque, in via cautelare, l'ammissione alla prova orale, sempre in via cautelare ben potrebbe essere inserita, ad esempio, la riserva di un ulteriore posto per l'eventualità di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

P.Q.M. SI CHIEDE

- in via incidentale: che, derivando all'interessata un danno grave ed irreparabile dall'esecuzione anche degli atti impugnati con il presente ricorso, gli stessi siano sospesi o che, comunque, siano accordate le idonee misure cautelari;
- in via principale: che gli atti e provvedimenti impugnati con il presente atto

siano annullati, secondo quanto illustrato nei motivi di impugnazione, con ogni consequenziale statuizione di legge.

Con la condanna dell'amministrazione resistente alle spese del giudizio.

Con ogni riserva.

Il presente ricorso per motivi aggiunti viene notificato, quale controinteressata successiva, anche alla Dott.ssa Strujic Marija (che risulta contemplata nella graduatoria di merito oggi impugnata ed a cui è stato notificato l'atto di trasposizione), in quanto - come già riferito nell'atto di costituzione in giudizio - la Dott.ssa Antonelli Valentina, cui era stato notificato il ricorso straordinario, ammessa alla prova orale, non ha poi superato la stessa prova e, pertanto, non risulta inserita nella graduatoria di merito, approvata con D.D. dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria n. 461/2022, oggi impugnata

* * *

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che attiene al pubblico impiego ed è perciò assoggettata al versamento del contributo unificato di euro 325,00.

* * *

Si depositano in copia i seguenti documenti (prosegue la numerazione precedente):

F) Graduatoria finale di merito del concorso;

G) Decreto del Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria n. 461 del 19.07.2022,
Perugia, 17 ottobre 2022

Avv. Maria Rita Fiorelli

Avv. Fabio Buchicchio

